



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2010
(OR. en)**

16430/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0304 (NLE)**

**ACP 279
PTOM 48
COAFR 407
RELEX 977**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato

DECISIONE N. .../UE DEL CONSIGLIO

del

**riguardante la posizione che l'Unione europea deve adottare
in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente allo status
della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000¹ come modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), è entrato in vigore il 1° luglio 2008 a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo stesso. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("l'accordo di partenariato ACP-UE modificato"). L'accordo di partenariato ACP-UE modificato si applica in via provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) La Guinea equatoriale, che ha firmato l'accordo di partenariato ACP-UE il 25 giugno 2005, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che è stato respinto dall'Unione e dai suoi Stati membri con lettera del 19 dicembre 2008. Di conseguenza, a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato, tale ratifica non è valida.
- (3) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-CE e approvata da quest'ultimo.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (4) Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, in attesa che si concluda la procedura di adesione.
- (5) È opportuno approvare la concessione di tale status da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE, applicabile fino al 30 aprile 2011 poiché, entro tale data, la Guinea equatoriale è tenuta a depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.
- (6) Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha stabilito di incaricare il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione in tal senso, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (7) È opportuno stabilire, relativamente a tale richiesta, la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE consiste nell'accogliere, conformemente al progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione, la richiesta di applicazione dello status di osservatore presentata dalla Guinea equatoriale.

Lo status di osservatore è valido fino al 30 aprile 2011. Entro tale data, la Guinea equatoriale deposita l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.

Eventuali modifiche formali del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono esser concordate senza richiedere l'acclusione alla presente decisione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

DECISIONE N. .../...

DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del

riguardante lo status della Guinea equatoriale

nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin), il 23 giugno 2000¹, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("l'accordo di partenariato ACP-UE modificato"), in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE⁴, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

¹ GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU UE L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU UE L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁴ GU UE L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato ACP-UE, è entrato in vigore il 1° luglio 2008 a norma dell'articolo 93, paragrafo 3. L'accordo di partenariato ACP-UE modificato si applica in via provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) La Guinea equatoriale, che il 25 giugno 2005 ha firmato l'accordo di partenariato ACP-UE, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che, con lettera in data 19 dicembre 2008, è stato respinto dall'Unione e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato, tale ratifica non è valida.
- (3) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest'ultimo.
- (4) Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, in attesa che si concluda la procedura di adesione.

- (5) Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 30 aprile 2011. Entro tale data la Guinea equatoriale dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.
- (6) Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ha stabilito di dare mandato al Comitato degli ambasciatori di decidere in sua vece,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della richiesta di adesione
e dello status di osservatore

È approvata la richiesta della Guinea equatoriale di aderire all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ("l'accordo di partenariato ACP-UE modificato").

La Guinea equatoriale beneficia dello status di osservatore fino al 30 aprile 2011 ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato.

La Guinea equatoriale deposita l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro la predetta data.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a

Per il Consiglio dei Ministri ACP-UE
a nome del Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
